

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5 marzo 2020.

Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di data 09.04.2020, n. 15 -Supplemento n. 2- e all'albo telematico del Comune di Terre d'Adige all'interno del portale «albo telematico.tn.it» per 30 giorni consecutivi, dal 09.04.2020 al 09.05.2020, n. 139 del Registro di Pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, lo Statuto entra in vigore il 9 maggio 2020.

Il Segretario comunale
Adriano Bevilacqua

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI.....	4
<i>Articolo 1 - Identificazione del Comune.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Cenni Storici.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Uso Civico.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Festività locali.....</i>	<i>7</i>
TITOLO II - PARTECIPAZIONE.....	7
<i>Articolo 6 - Principi.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 - Regolamento.....</i>	<i>8</i>
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	8
<i>Articolo 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....</i>	<i>8</i>
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	10
<i>Articolo 9 - Forme di consultazione.....</i>	<i>10</i>
CAPO III - REFERENDUM.....	11
<i>Articolo 10 - Norme generali.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 11 - Casi e materie escluse dal referendum.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 12 - Comitato dei garanti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 13 - Commissione neutra.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 14 - Procedura dei referendum consultivi.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 - Procedura dei referendum propositivi e abrogativi.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16 - Provvedimenti a seguito del referendum.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 17 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie.....</i>	<i>16</i>
TITOLO III - ORGANI.....	17
<i>Articolo 18 - Individuazione.....</i>	<i>17</i>
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE.....	17
<i>Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio comunale.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 20 - Programma di legislatura.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 21 - Consigliere incaricato.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 22 - Consigliere delegato.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 23 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio comunale.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 25 - Gruppi consiliari.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 26 - Il Consigliere comunale.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 27 - Decadenza dei consiglieri comunali.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 28 - Commissioni.....</i>	<i>24</i>
CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE.....	25
<i>Articolo 29 - La Giunta Comunale.....</i>	<i>25</i>
CAPO III - IL SINDACO.....	26
<i>Articolo 30 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 31 - Mozione di sfiducia.....</i>	<i>27</i>
TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	27
<i>Articolo 32 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 33 - Altre nomine.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 34 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....</i>	<i>28</i>
TITOLO V - GARANZIE.....	28
<i>Articolo 35 - Opposizioni e ricorsi.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 36 - Il Difensore civico.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 37 - Incompatibilità e ineleggibilità.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 38 - Attivazione dell'istituto.....</i>	<i>30</i>

COMUNE DI TERRE D'ADIGE
(Provincia di Trento)

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	31
<i>Articolo 39 - Principi.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 40 - Organizzazione.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 41 - Il Segretario comunale.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 42 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....</i>	<i>32</i>
TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE.....	32
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	32
<i>Articolo 43 - Enunciazione dei principi generali.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 44 - Digitalizzazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 45 - Convocazioni e comunicazioni.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 46 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 47 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....</i>	<i>34</i>
CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	34
<i>Articolo 48 - Procedimento amministrativo.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 49 - Istruttoria pubblica.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 50 - Regolamento sul procedimento.....</i>	<i>35</i>
CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI.....	35
<i>Articolo 51 - Principi.....</i>	<i>35</i>
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	35
<i>Articolo 52 - Principi.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 53 - Regolamento di contabilità.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 54 - Programmazione economico-finanziaria.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 55 - Controllo di gestione.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 56 - La gestione del patrimonio.....</i>	<i>37</i>
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	37
<i>Articolo 57 - Norme generali.....</i>	<i>37</i>
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	38
<i>Articolo 58 - Disposizioni finali.....</i>	<i>38</i>

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di Terre d'Adige è nato il 1° gennaio 2019, dalla fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana ai sensi della legge regionale n. 12 del 19 ottobre 2016; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica Italiana.
2. Il territorio del Comune di Terre d'Adige è articolato negli abitati, o comunità, di Nave San Rocco, Zambana Nuova e Zambana.
3. Confina con i territori dei Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Lavis, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Vallelaghi.
4. Il Capoluogo del comune è individuato nell'abitato di Zambana Nuova. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche al di fuori della sede legale.
5. Lo stemma ed il gonfalone del Comune saranno adottati dal Consiglio Comunale con apposita delibera, con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.

Articolo 2 – Cenni Storici

1. Con referendum consultivo del 22 maggio 2016, gli abitanti di Nave San Rocco e Zambana hanno approvato la proposta di fusione tra i due Comuni, che ha dato vita, a partire dal 1° gennaio 2019, al Comune di Terre d'Adige.

La storia del Comune di Terre d'Adige parte da queste due date, ma la storia della comunità di Terre d'Adige è la storia dei due ex Comuni da cui è nata la nuova realtà amministrativa. Una storia che affonda radici in epoche molto antiche: basti pensare che le prime testimonianze di una presenza umana alle pendici del Fausior risalgono al 6.000 a.C.; una storia fatta delle piccole e grandi vicende di due comunità che attraverso momenti felici e tristi hanno affrontato la sfida di abitare questo territorio, facendolo diventare quello che è oggi.

Il nome di Terre d'Adige porta in sé il richiamo all'elemento più evidente che i due abitati hanno comune: la vicinanza al grande fiume Adige, così come i nomi di Zambana e Nave San Rocco richiamano alla mente l'acqua.

Le "zambane", costituite da acquitrini con isolette, conquistate un po' alla volta per divenire terreni dedicati alla coltivazione, probabilmente diedero il nome all'antico paese di Zambana alle pendici del Fausior, crocevia importante sulla Strada delle Finestrelle, che portava a Mezzolombardo o a Fai salendo per la Val Manara.

Nave San Rocco, anch'esso costruito su territorio strappato alle paludi con grandi fatiche e importanti opere di bonifica, era la testa di ponte dell'antichissimo traghetto

che trasportava persone e merci dalla grande strada romana Claudia Augusta Altinate per proseguire, oltre il fiume, verso la Piana Rotaliana e dirigersi verso il nord Europa. Quindi Nave San Rocco e Zambana ebbero una motivazione di origine simile nello sviluppo viario, agricolo, ambientale e ambedue furono in continua lotta contro le paludi e in guardia ai due corsi d'acqua che lambiscono i loro territori: l'Adige e il Noce. La storia vide già unite le due comunità sotto un unico municipio: dal 1928 al 1948, infatti, in forza delle leggi fasciste, Nave San Rocco fu aggregato, insieme a Fai, al Comune di Zambana; con la fine della seconda guerra mondiale le amministrazioni comunali furono amministrare dal Comitato di Liberazione Nazionale e nel 1948 i tre comuni tornarono ad essere autonomi.

Abitate da due comunità operose e tenaci, negli anni, hanno saputo affrontare problemi e avversità anche gravi, come la grande frana che nel 1955 distrusse l'abitato di Zambana o l'alluvione del 1965 che mise a dura prova la comunità di Nave, ed hanno saputo mettere a frutto le proprie capacità, valorizzando al meglio quanto il territorio offriva in termini di sviluppo agricolo, turistico e montano, costruendo un tessuto sociale ricco e particolarmente attivo.

Articolo 3 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Terre d'Adige orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, collabora e coopera con la Provincia Autonoma di Trento e gli altri enti locali territoriali, nonché con ogni altro soggetto pubblico, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni nonché per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, con l'obiettivo di realizzare un efficiente sistema locale al servizio della cittadinanza.
2. Il Comune di Terre d'Adige ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) tutela dell'identità tradizionale delle comunità di Nave San Rocco e Zambana, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - b) tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità di genere, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate, l'offerta di adeguati servizi sociali e formativi e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
 - c) affermazione e promozione della propria apertura verso coloro che non appartengono alla comunità di Terre d'Adige, nel solco della tradizione di accoglienza e di mediazione culturale e sociale che ha caratterizzato le proprie origini. Favorisce iniziative di contatti con comunità esterne per uno scambio culturale e sociale;

- d) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- e) promozione della valorizzazione dei prodotti tipici locali anche attraverso il costante stimolo nel recupero e mantenimento delle produzioni tradizionali e dei prodotti agro-alimentari e, in particolare, dell'Asparago bianco di Zambana;
- f) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e avendo cura che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali, nonché con la coesistenza delle diverse specie viventi;
- g) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio culturale, storico e artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca e l'adozione di forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale, anche con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate;
- h) valorizzazione dell'equilibrio e dell'esperienza degli anziani e dei giovani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale;
- i) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività ricreative, formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- j) organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione da parte di tutta la popolazione;
- k) progressivo utilizzo e diffusione di strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici e alle informazioni;
- l) impegno per una pianificazione urbanistica che persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici e il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Articolo 4 - Uso Civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni del Comune di Terre d'Adige.
2. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.
3. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

4. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle frazioni di cui al precedente comma.

Articolo 5 – Festività locali

1. I Santi Patroni del Comune di Terre d'Adige sono i Santi Filippo e Giacomo per la comunità di Zambana, San Rocco e i Santi Fabiano e Sebastiano per la comunità di Nave San Rocco.
2. Ai soli fini amministrativi è considerato festa patronale il giorno 3 maggio.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 6 - Principi

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
2. Per conseguire tali obiettivi definisce gli strumenti di programmazione ed assume le scelte fondamentali attraverso la valorizzazione degli strumenti di partecipazione, che individuano, nel cittadino, singolo o associato, un soggetto protagonista della vita democratica a livello comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune utilizza tale modello anche per ridurre progressivamente la difficoltà partecipativa dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (di seguito: A.I.R.E.) legata alla distanza rispetto alla comunità di origine, attuando il principio di uguaglianza sostanziale.
4. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune con particolare riferimento:
 - a) *ad assicurare la partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;*
 - b) *al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione di ogni categoria e genere della popolazione residente;*
 - c) *all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa, soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di interessi in potenziale o effettivo conflitto, quali quello dell'ambiente, del territorio, dell'economia;*
 - d) *alla possibilità che cittadini, singoli ed associati, presenti sul proprio territorio*

- possano dialogare costantemente, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità;*
- e) *alla conseguente riduzione della distanza tra gli organi, espressione della democrazia rappresentativa, e i cittadini singoli ed associati, favorendo in particolare l'avvicinamento dei giovani all'attività istituzionale;*
 - f) *alla necessità di offrire ai vari abitati del Comune la possibilità di mantenere un legame d'origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i diversi territori;*
 - g) *all'opportunità di promuovere e valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali.*

Articolo 7 - Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva un regolamento per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi:
 - a) le modalità di costituzione delle assemblee pubbliche;
 - b) le modalità di costituzione delle consulte dirette a favorire la cosiddetta "partecipazione indiretta" tramite la quale il Comune dialoga con i gruppi associativi ed altre realtà anche informali presenti sul territorio al fine di raccogliere proposte e idee;
 - c) le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
 - d) le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali *forum* su problematiche particolari;
 - e) le modalità di presentazione di istanze, petizioni e proposte;
 - f) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Capo I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 8 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti, nonché gli iscritti all'A.I.R.E., possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini del presente Statuto s'intende per:

- a) **richiesta di informazioni:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale soggetti, singoli o associati, rappresentano la volontà di acquisire informazioni in possesso dell'Amministrazione e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune;
 - b) **petizione:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva, da almeno cinquanta soggetti identificabili sulla base di criteri individuati dal regolamento ovvero da almeno tre associazioni che abbiano, complessivamente, almeno trenta iscritti che siano residenti nel Comune, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 90 giorni;
 - c) **proposta:** la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva, da almeno cento soggetti identificabili sulla base di criteri individuati dal regolamento ovvero da almeno tre associazioni che abbiano, complessivamente, almeno cento iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco, che la sottopone all'organo competente entro 120 giorni.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
 4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.
 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
 6. In caso di mancato riscontro alle iniziative di cui al presente articolo, l'interessato

può inoltrare un sollecito anche per il tramite del Difensore civico.

7. Il Comune può, inoltre, avvalersi di autorità, organi o altri strumenti di valorizzazione della partecipazione popolare previsti dalla normativa provinciale. Termini e modalità per l'avvalimento sono stabiliti nel regolamento.

Capo II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 9 - Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione, ove possibile, impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) **l'assemblea popolare:** quando ne ravvisa l'opportunità il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 200 cittadini ovvero di associazioni o gruppi di associazioni che abbiano complessivamente almeno 200 soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
 - b) **l'assemblea delle comunità:** quando ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco, anche su richiesta di un numero rappresentativo pari o superiore al 5% dei cittadini residenti in un singolo abitato, invita i cittadini residenti di quell'abitato a partecipare a un'assemblea aperta nella quale sono illustrati i temi di interesse della comunità coinvolta;
 - c) **la consultazione on-line:** è decisa, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti indicando l'oggetto della consultazione che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente e ai soggetti iscritti all'A.I.R.E. esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione; il Consiglio comunale incarica un moderatore di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti o offensive; la consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dal Consiglio comunale; al termine della consultazione il moderatore redige un documento conclusivo che riassume le

principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito all'organo competente per le conseguenti valutazioni; la consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto;

- d) **le Consulte permanenti e i forum:** le Consulte permanenti sono istituite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri e costituiscono lo strumento per raccogliere le posizioni e i contributi partecipativi del mondo associativo, cooperativo, delle categorie economiche e sociali, del volontariato o di particolari categorie di cittadini; il regolamento può individuare le aree tematiche, le categorie di cittadini, le associazioni e le cooperative aventi la sede nel comune ovvero una propria stabile delegazione da coinvolgere nonché ogni altro aspetto necessario; il Consiglio comunale può anche designare, nella Consulta permanente, persone particolarmente note per il loro impegno sulla tematica di interesse; i forum possono essere costituiti, con le medesime modalità, in ogni momento in relazione a problematiche contingenti non aventi carattere permanente; il Consiglio comunale designa il soggetto coordinatore delle Consulte e dei forum al quale sarà assegnato anche il compito di interloquire con gli organi di governo dell'amministrazione comunale sulle tematiche affrontate;
- e) **le indagini statistiche:** queste sono effettuate previa formulazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, o della Giunta comunale di un questionario finalizzato a sondare l'orientamento della popolazione su temi aventi rilevanza per l'intera comunità; tali indagini sono effettuate, anche con procedura telematica, con garanzia di imparzialità; le indagini non possono riguardare materie escluse dai quesiti referendari in base al presente Statuto; le indagini possono essere limitate alle comunità interessate, a condizione che non riguardino proposte di modifica delle circoscrizioni territoriali.

Capo III - REFERENDUM

Articolo 10 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione popolare diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel

- Comune, gli iscritti all'A.I.R.E. che siano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.
3. Il referendum è definito:
 - a) *consultivo* quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) *propositivo* quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c) *abrogativo* quando è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta; qualora, prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia; la richiesta di referendum abrogativo è proposta con le stesse regole previste nella lettera precedente;
 - d) *confermativo* quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
 4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
 5. I referendum *propositivi* e *abrogativi* sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 per cento; del totale degli elettori del Comune; nel caso in cui il referendum riguardi singoli abitati, il numero di sottoscrizioni dovrà essere almeno del 10 per cento degli elettori residenti in tali abitati e comunque non meno di 10 elettori.
 6. I referendum *consultivi* sono validi qualunque sia il numero di partecipanti alla votazione.
 7. I referendum *propositivi* ed *abrogativi* sono validi se il numero dei partecipanti alla votazione supera il quorum del 40 per cento degli aventi diritto di voto.
 8. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
 9. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E.
 10. Le norme del presente Statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 11 - Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Non è consentita la presentazione di più di cinque quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti d'interesse generale a livello del Comune ovvero, nel caso di referendum che riguardi singoli abitati di interesse generale a livello di singolo abitato. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi comunali.
4. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alle proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;
 - j) alle proposte in contrasto con l'ordinamento comunitario, la Costituzione, la legge o lo Statuto;
 - k) alle proposte che, qualora accolte, compromettano l'integrità dell'ordinamento comunale;
 - l) alle materie sulle quali sia richiesta l'espressione di parere, entro termini perentori stabiliti dalla legge;

- m) agli atti che diano origine a difficoltà finanziarie per il Comune, o che possano comportare il risarcimento di danni a favore di soggetti terzi;
- n) agli atti vincolati nella forma e/o nel contenuto.

Articolo 12 - Comitato dei garanti

1. Ad inizio legislatura, entro 150 giorni dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte in discipline giuridiche, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Possono essere nominate anche persone non residenti nel Comune. In caso di dimissioni o impedimento, il Consiglio integra la composizione del Comitato con un esperto nell'area del membro dimissionario. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi, abrogativi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 13 – Commissione neutra

1. L'Amministrazione Comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra, nominata dalla giunta comunale, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
2. I componenti la Commissione sono tre, di cui uno con funzioni di Presidente e gli altri due componenti sono nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.

Articolo 14 - Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di giugno e agosto.
2. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni,

interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 15 - Procedura dei referendum propositivi e abrogativi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno 10 soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a 30 giorni. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi sessanta giorni. Di norma il referendum non può svolgersi nel periodo

compreso tra i mesi di giugno e agosto.

11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.

Articolo 16 - Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.
3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 17 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo Statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio comunale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.
5. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Qualora vi siano una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.
6. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
7. La presentazione, assunta al protocollo del Comune nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione

dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della Regione.

8. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso. Analogamente, in esito al referendum, nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della Regione. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.
9. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata all'albo comunale.
10. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 18 - Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; sono, inoltre, organi istituzionali del Comune, il Presidente del Consiglio, il Consigliere incaricato e il Consigliere delegato.

Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
- a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
 - c) stabilisce, in sede di approvazione degli atti fondamentali rientranti nelle proprie competenze, anche criteri guida per la loro concreta attuazione; in particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti;
 - d) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Terre d'Adige o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - e) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
 - f) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali;
 - g) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
 - h) autorizza l'approvazione di progetti o programmi di spesa o altri atti di programmazione relativi a servizi o forniture di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali;
 - i) istituisce commissioni consiliari secondo quanto previsto dal regolamento consiliare o dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
 - j) conferisce, senza oneri per l'amministrazione, incarichi particolari a singoli consiglieri (di seguito "consiglieri incaricati");
 - k) disciplina gli strumenti di informazione nel rispetto della vigente normativa sulla stampa e sulla propaganda istituzionale.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento il proprio funzionamento. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali.

Articolo 20 - Programma di legislatura

1. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla convalida dei consiglieri eletti, presenta il programma di legislatura che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il programma è sottoposto a deliberazione di presa d'atto con valore di atto d'indirizzo politico rivolto esclusivamente agli organi di governo del Comune.
3. Annualmente il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione è sottoscritta, per la parte di propria competenza, anche dagli assessori. La relazione evidenzia anche gli obiettivi conseguiti a livello di abitati.
4. In ogni momento il Sindaco può apportare integrazioni, modifiche o soppressioni al programma di legislatura. In tal caso, esse sono sottoposte a deliberazione di presa d'atto consiliare ai sensi del precedente comma 3 nella prima seduta consiliare utile.

Articolo 21 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri che provengano, per residenza o altro stabile collegamento (quali: per origini o legami personali/familiari, attività lavorativa o di studio o per partecipazione ad attività associative e simili), da una delle comunità che costituiscono il Comune, l'incarico di assicurare il collegamento tra il Consiglio comunale e la Giunta comunale con le comunità stesse.

2. Al consigliere comunale incaricato possono essere delegate, dal Sindaco, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'articolo 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.
3. I Consiglieri incaricati esercitano le facoltà e i diritti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22 - Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a 2 Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 23 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale, tratta degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.
2. Nella seduta di convalida dei Consiglieri comunali, espletate le formalità di cui al comma precedente, il Consiglio, presieduto dal consigliere più anziano di età secondo le norme dell'ordinamento regionale, elegge, con separate votazioni, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione, il Consiglio si riunisce nuovamente nei giorni immediatamente successivi per procedere nuovamente all'elezione, sulla base di ulteriori convocazioni effettuate dal consigliere più anziano d'età; a partire dalla terza votazione il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta è attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.
4. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai

- singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. promuove ogni opportuna azione a tutela dell'attività svolta dal consigliere incaricato;
 - h. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - i. promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco;
 - j. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - k. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
 - l. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.

Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri; il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame delle questioni proposte.
2. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi informatici; con regolamento sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
3. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste maggioranze particolari, il Consiglio comunale delibera:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza della metà meno uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti è computato ai fini del calcolo dei voti validi.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.
5. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:
 - a) precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
 - b) assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
 - c) stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto e a titolo gratuito, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
 - d) stabilisce le modalità per la formazione dei gruppi consiliari;
 - e) indica, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento regionale, le modalità di eventuale messa a disposizione di attrezzature e di eventuali risorse finanziarie con l'obbligo di utilizzo delle stesse esclusivamente per finalità collegate all'attività consiliare; tali risorse sono assegnate ai gruppi consiliari con obbligo di rendiconto e di pertinenza con l'attività consiliare e con divieto di loro utilizzo per finalità di propaganda;
 - f) stabilisce le modalità di messa a disposizione dei documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;
 - g) disciplina possibilità e modalità di divulgazione dei verbali ovvero la messa a disposizione sul sito istituzionale di files che riproducano le sedute consiliari, dei resoconti stenografici integrali, qualora predisposti, o di riprese radiofoniche o televisive; la disciplina regolamentare dovrà offrire adeguate garanzie di tutela della privacy di persone o gruppi ed evitare la divulgazione di contenuti offensivi o volgari;
 - h) nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
 - i) può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 25 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano, in aula o per iscritto, al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. In difetto di comunicazione i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.

Articolo 26 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale.
6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.

Articolo 27 - Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il consigliere comunale che non partecipi, senza rendere alcuna giustificazione, a tre sedute consiliari consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio comunale.
2. Le giustificazioni dell'assenza vengono rese al Presidente del Consiglio prima dell'adunanza del Consiglio comunale o, in caso di difficoltà o impedimento, entro

10 giorni.

3. La giustificazione dovuta per impedimento che non consenta la sua presentazione da parte dell'interessato può essere presentata da un familiare o convivente stabile con le relative motivazioni.
4. In sede di giustificazione, il consigliere può optare se far mantenere le proprie giustificazioni di natura confidenziale e riservata oppure se consentire che esse siano rese pubblicamente. Le motivazioni addotte per giustificare l'assenza sono insindacabili. In ogni caso, nella seduta successiva il Presidente del Consiglio dà pubblicità in ordine alla presenza o meno di giustificazioni rese dai consiglieri assenti nella precedente seduta.
5. Dopo la seconda assenza ingiustificata, il Presidente del Consiglio comunale trasmette al consigliere l'invito a rendere giustificazioni entro 10 giorni con l'avvertenza che un'eventuale ulteriore assenza ingiustificata comporta la decadenza dalla carica.
6. Dopo la terza assenza ingiustificata, il Presidente del Consiglio trasmette al consigliere l'invito a rendere giustificazioni entro 10 giorni. In caso di mancato riscontro, il Presidente del Consiglio inserisce d'ufficio, all'ordine del giorno della prima seduta utile, la proposta di decadenza e surrogazione, che viene trattata prima di qualsiasi altro oggetto all'ordine del giorno.
7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre cause di sospensione o decadenza previste dalla legge.

Articolo 28 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, o per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di uomo e donna. Per la partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella misura con specifico provvedimento, entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale.
3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, e ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, le Commissioni scadono alla data di proclamazione degli

eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 29 - La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
2. La Giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
4. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco. La Giunta può essere composta dal Sindaco e da un numero di assessori superiori di una unità rispetto al massimo consentito dalla legge regionale. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dalla normativa regionale; le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura proporzionale ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco, di cui uno può essere nominato tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale.
5. Nella Giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di uomo e donna come stabilito dalle vigenti disposizioni.
6. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali assessori:
 - a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrino nelle proprie competenze;
 - b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
7. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.

8. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al Consiglio.
9. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

Capo III - Il SINDACO

Articolo 30 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo Statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del C.P.C. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.
3. Fatti salvi i compiti gestionali assegnati alla Giunta o agli Assessori in base alla legge regionale o al presente Statuto, con proprio decreto il Sindaco individua, in corrispondenza dei settori individuati dal Piano esecutivo di gestione/dall'Atto di indirizzo, i Responsabili dei servizi tra i dipendenti aventi i requisiti professionali richiesti.
4. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
6. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le

funzioni sostitutive.

7. Il Sindaco può delegare agli Assessori e ai Responsabili dei servizi, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.
8. In caso di delega ai sensi del comma precedente, fermi restando i poteri di direttiva, di vigilanza e sostituzione previsti dalla vigente normativa da parte dei competenti organi statali e ferma restando la responsabilità dell'Assessore per gli atti adottati, il Sindaco può impartire proprie direttive di carattere generale. Il Sindaco, con riferimento alle competenze del presente comma, svolge attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Assessori.

Articolo 31 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale o l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 32 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari

1. Qualora, in base a legge, Statuto o regolamento debbano essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati dai capigruppo, al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale.
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata la rappresentanza di uomo e donna.
3. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e anticorruzione.

Articolo 33 - Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di

- rappresentanti spetta al *Sindaco*, salvo diversa previsione di legge.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
 3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine, assicurando un'adeguata pubblicità preventiva per la presentazione di eventuali candidature;
 - b) di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
 - c) di assicurare la rappresentanza di uomo e donna;
 - d) di rispettare le norme su incompatibilità e inconfiribilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione;
 - e) del divieto di rinnovo dell'incarico per più di tre volte consecutive.

Articolo 34 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconfiribilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 35 - Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è

- ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
 3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
 4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.
 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
 6. Ulteriori termini, modalità e procedure di risposta all'opposizione possono essere disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 36 - Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 37 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 38 - Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale

relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 39 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si ispira ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Articolo 40 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa che può essere dislocata su tutto il territorio comunale.

Articolo 41 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) se richiesto, roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario comunale e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 42 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 43 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, nonché degli obiettivi di diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione definite in provincia di Trento, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica nonché il diritto all'uso delle tecnologie da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

3. Il Comune garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico.
4. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
5. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
6. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 44 - Digitalizzazione

1. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune partecipa e promuove il processo di apertura del patrimonio informativo pubblico per abilitare efficienza, crescita e partecipazione, favorire la valorizzazione e la creazione di una cultura del dato sul territorio in modo governato sul piano istituzionale, legislativo, organizzativo e tecnologico.
3. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.

Articolo 45 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'articolo 51 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, prioritariamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 46 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.

2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.
3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Articolo 47 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei consiglieri incaricati dei referenti del territorio, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Capo II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 48 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati, di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Articolo 49 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi

utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 50 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

Capo III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 51 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 52 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il

criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 53 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

Articolo 54 - Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.
2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La programmazione può prevedere il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite nel presente Statuto ed eventualmente specificate dal regolamento.
4. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.
5. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il Rendiconto sulla gestione o l'analogo strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa.

Articolo 55 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:

- a. verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b. rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati.
3. Il Segretario comunale e i Responsabili dei servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.
 4. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni o con la Comunità ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.
 5. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Articolo 56 - La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. I beni stessi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. I beni patrimoniali disponibili sono alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
4. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 57 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed

efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale secondo le norme vigenti.
2. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
4. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
6. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.